

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ	
tel + 39 040 3774721 fax + 39 040 3774732	territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE

N. 043/14

D.D. 27.10.2014

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Spilimbergo.

Variante n. 45 al Piano regolatore generale comunale.

Del. C.C. di approvazione n. 44 del 17.07.2014.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

L'Amministrazione comunale di Spilimbergo, con deliberazione consiliare n. 44 del 26.09.2013, ha adottato la variante n. 45 al PRGC ai sensi dell'art. 63 bis della LR 5/2007.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 165 del 31.01.2014, ha disposto di avanzare riserve vincolanti allo strumento urbanistico adottato facendo proprio il parere n. 02/14 del 27.01.2014 della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.

Con nota n. 4073 del 05.02.2014 la suindicata deliberazione giuntale è stata trasmessa al Comune di Spilimbergo ai fini di cui al comma 12 dell'art. 63 bis della LR 5/2007.

Il Comune di Spilimbergo, con deliberazione consiliare n. 44 del 17.07.2014, ha approvato la variante in esame introducendo modifiche conseguenti all'accoglimento delle riserve regionali e di alcune delle quindici osservazioni/opposizioni pervenute.

La deliberazione consiliare anzidetta e i relativi elaborati tecnici, sono pervenuti in formato elettronico al Servizio pianificazione territoriale (registraz. prot. 22678) il 31.07.2014.

Successivamente (il 15.10.2014), dal Comune sono anche giunti il parere sanitario ASS prot. 53436 di data 13.10.2014 e l'asseverazione geologica modificativa e integrativa della versione già precedentemente assunta in data luglio 2014.

La deliberazione consiliare di approvazione da anche conto delle definitive risultanze del procedimento di VAS, riportando in sintesi i contenuti dei pareri espressi dai soggetti interpellati (Regione FVG, ARPA, ASS n. 6), nonché i riscontri ad essi forniti dall'Amministrazione comunale.

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

In allegato alla deliberazione consiliare comunale n. 44/2014 (approvazione della variante) sono pervenuti gli atti seguenti:

- Pronuncia motivata;
- Relazione di variante, modifiche da apportare in sede di approvazione;
- Relazione di esame delle osservazioni/opposizioni;
- Relazione sulla flessibilità, modifiche da apportare in sede di approvazione;
- Norme di attuazione, evidenziazione modifiche per approvazione;
- Piano struttura - scala 1:10.000 (aprile 2014);
- Verifica della localizzazione delle modifiche introdotte con variante n. 45 in riferimento agli allevamenti industriali – scala 1:10.000 (aprile 2014);
- Modifiche dell'assetto strutturale ed azzonativo delle zone agricole – scala 1:12.000 (aprile 2014);
- *sulla procedura di VAS*
 - Parere Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 dd. 21.11.2013;
 - Parere Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - riscontro alla nota comunale di superamento dei motivi ostativi alla variante;
 - Parere ARPA del 03.12.2013;
 - Parere Servizio valutazioni ambientali n. 34037 del 05.11.2013 con mail comunali di riscontro dd. 08.11.2013.

ESAME ISTRUTTORIO

A) Riserve

"Riserva 1 (zonizzazione e norme di attuazione collegate)

Modifica n. zero e aspetti generali della compatibilità geologica

....Da un confronto diretto tra zonizzazione e Tavola 1 allegata alla Relazione geomorfologica, ...il limite riportato nelle cartografie operative della variante in parte si discosta da quello tracciato nell'ambito dello studio di settore, pur tenendo conto delle diverse scale di rappresentazione utilizzate.

L'assenza di integrazioni normative all'art. 56 delle Norme, peraltro non riduce le eventualità che in fase applicativa la prescrizione geologica possa essere incidentalmente applicata non nel preciso riferimento del termine (distanza di sicurezza dall'antico ciglio di terrazzo, di ml 10,00) assunto dal Geologo.

Al Comune è pertanto richiesto di perfezionare graficamente il perimetro di zonizzazione denominato "Area inedificabile di terrazzo", nonché di "precisare" all'art. 56 il contenuto essenziale della prescrizione geologica quale elemento connesso alla variante n. 45.

Sempre nel merito dell'indagine geologica e della verifica di compatibilità della variante, va sottolineata l'esigenza di integrare la valutazione operata sullo strumento urbanistico in esame.

Infatti, da parte della Relazione geomorfologica, non sembrano essere state oggetto di analisi, né di conclusioni "tecniche", le modifiche di zonizzazione contraddistinte sulla Relazione di variante con i numeri 2, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 18 (limitatamente agli impianti fotovoltaici di Vacile e Istrago, nonché agli impianti a biomasse di Tauriano e Barbeano) e 19, nonché quelle riguardanti le variazioni alle zone E ed E/B di cui alla tav. "Modifiche all'assetto strutturale ed azzonativo delle zone agricole".

Per la modifica 4, inoltre, il parere geologico verte su una delimitazione che in parte non rispecchia quella inserita in zonizzazione.

Il Comune dovrà pertanto superare le carenze di cui sopra, provvedendo, in accordo alle modalità previste dalla legislazione di settore, a fornire un quadro completo delle risultanze di analisi e valutazione sui temi di variante, rispetto alle caratteristiche geologiche del territorio."

Pronuncia comunale.

Il Comune adegua il limite di inedificabilità in zonizzazione, riportandolo alla forma presente negli elaborati

dello studio geologico.

All'art. 56 delle NTA, inoltre, introduce il nuovo comma 6, con il quale provvede a raccordare normativamente l'azzonamento alle risultanze dello studio citato.

Per quanto riguarda l'esigenza di una maggiore esaustività della variante in termini di compatibilità geologica, il Comune condividendo le ragioni della Riserva, attesta la compatibilità stessa attraverso apposita asseverazione qui trasmessa nella versione definitiva in data 15.10.2014 e riferita a quelle previsioni non trattate nella Relazione geologica allegata alla variante.

Verifica superamento Riserva.

La Riserva è superata.

"Modifiche 3, 4 e 13

Riguardano l'individuazione di tre nuove zone C1.

Ai fini dell'ammissibilità operativa di tali zone, fermi i successivi puntuali rilievi alla modifica 3, il Comune dovrà preordinatamente documentare un sostanziale livello di saturazione dei lotti esistenti inclusi nei comparti già approvati, nonché rendere conto delle dinamiche di utilizzo in corso, a far data dall'entrata in vigore della variante n. 35.

Per quanto riguarda i parametri urbanistici introdotti al comma 5 dell'art. 21 delle norme di attuazione, in corrispondenza del Q - Rapporto di copertura, andrà soppresso il termine "territoriale", presunto errore di stampa.

Limitatamente alla modifica 3 si rilevano inoltre:

- contrasti nei riguardi della vigente Tav. 8 ("Obiettivi e Strategie"), ove in corrispondenza dell'asse Baseglia-Gaio, il PRGC non ammette l'individuazione di aree di espansione. ...;

- possibili conflitti, sempre dal confronto con contenuti di Piano già vigenti, con l'art. 6, comma 26, della LR 13/2000 che vieta l'insediamento di nuove zone residenziali a meno di ml 300,00 dalle strutture zootecniche di 50 Uba: una verifica sul tema si rende necessaria in quanto la variante n. 19 in sede di approvazione, documentava la presenza di un allevamento industriale nelle immediate vicinanze, a sud est del sedime oggi interessato dalla nuova previsione insediativa di espansione;

- insufficienti attenzioni della variante verso il vincolo paesaggistico della Roggia sinistra di Spilimbergo, per non aver orientato normativamente la formazione dei progetti infrastrutturali ed edilizi relativi al comparto, a garanzia del corretto inserimento nel contesto vincolato.

Al Comune pertanto è richiesto di deliberare in sede di approvazione introducendo alla variante le necessarie modifiche, con riferimento ad ogni singolo aspetto richiamato nella verifica istruttoria."

Pronuncia comunale.

La previsione oggetto della modifica 3 viene stralciata dal piano struttura e dalla zonizzazione. L'ambito di riferimento è riclassificato in zona E4.

La modifica 4 non figura più nell'azzonamento, mentre permane a livello strutturale. Le aree inedificate vengono individuate come zone E4 e le superfici pertinenziali degli edifici esistenti, come zone E/B.

La modifica 13, infine, risulta riconfermata come da variante adottata ("... tenendo conto della sua valenza infrastrutturale ...rispetto al modesto incremento insediativo introdotto con tale previsione").

All'art. 21 delle NTA, la parola "territoriale" risulta soppressa e l'elencazione dei comparti unitari, aggiornata.

Verifica superamento Riserva.

Rispetto all'incremento numerico complessivo derivato dall'adozione delle tre nuove zone C1 (+ mq 65.000), il ridimensionamento apportato dal Comune a seguito della Riserva vede ora una quantificazione operativa di + mq 11.000.

Tale ricalibratura sembrerebbe essere alla base della modalità tecnica assunta dal Comune nella controdeduzione, ossia operando in assenza delle puntuali rilevazioni analitiche sul livello di saturazione dei lotti esistenti e ciò per la rivista incidenza dell'incremento volumetrico rappresentato dall'unico comparto (C1.15) riconfermato in zonizzazione. Rilevazioni analitiche che la Riserva, concependo la previsione delle tre nuove aree C quale proposta complessiva e unitaria e come tale significativa al confronto con la trasformabilità dei suoli agricoli, aveva invece posto a condizione dell'esame di ammissibilità della scelta comunale.

Nei fatti, l'operato del Comune, tenuto conto del caso circoscritto, può essere ragionevolmente accettato. Su di

esso non si colgono elementi di contrasto palesi o aspetti di contraddittorietà. La condivisione della metodologia seguita dal Comune trae dunque motivo non solo dall'entità della percentuale integrativa delle aree fabbricabili, non più attestata sui precedenti livelli di incremento, ma soprattutto dalla finalità posta in capo all'attuazione del comparto C1.15, che per localizzazione, concorre come strumento di composizione territoriale, fornendo locale soluzione di assetto mediante cucitura del disegno urbano e connessione delle relative funzioni insediative.

Resta in ogni caso confermato l'obbligo metodologico, nel caso in cui il Comune intendesse dar avvio a procedimenti di trasferimento in zonizzazione di ambiti di espansione residenziale di livello strutturale, di dimostrare in via preliminare relativamente ai comparti già approvati, il sostanziale stato di attuazione delle infrastrutture e di saturazione dei lotti.

La Riserva è superata.

"Modifica 8

Un lotto in zona B0 viene riclassificato in zona B4.

Stando alla cartografia della variante, pare che lo stesso possa essere utilizzato anche autonomamente, potendo quindi ospitare anche fabbricati non relazionati con la pertinenza della proprietà confinante.

Al Comune si richiede di comprovare la sussistenza dei requisiti di accessibilità diretta, come previsto dall'art. 5, comma 1, del DPGR 126/1995 (Revisione degli standard urbanistici regionali)."

Pronuncia comunale.

I requisiti di accessibilità sussistono poichè la proprietà del lotto in oggetto, risulta essere la stessa del fondo confinante che si affaccia sulla pubblica via.

Verifica superamento Riserva.

Si prende atto di quanto rappresentato dal Comune in merito al regime di proprietà.

La nuova superficie B4, in continuità con la vigente zona di completamento, può essere pertanto riconosciuta.

La Riserva è superata.

"Modifica 9

L'"Ambito centrale connesso al riuso delle aree dismesse dalla ferrovia" (art. 42 delle Norme) viene ridotto nella sua estensione, limitandosi sostanzialmente alla superficie pertinenziale del fabbricato viaggiatori e al sedime infrastrutturale a sud di via Barbeano.

La Relazione di variante ipotizza, per l'ambito così ridefinito, un centro intermodale.

Nessuna modifica interviene tuttavia sul PRGC a livello strutturale, restando pertanto confermata la forma vigente orientata al riutilizzo urbano e a fini commerciali. Allo stesso tempo, neppure le norme di attuazione registrano la possibilità di introdurre funzioni nell'ambito dell'intermodalità, come pure prive dei necessari indirizzi tecnici, appaiono le preliminari direttive assunte dal Comune.

L'idea di istituire una sede intermodale nell'area in esame, pare quindi non supportata nei presupposti e nelle verifiche preliminari di ammissibilità, nel cui ambito avrebbero dovuto trovare discussione, fra l'altro, gli aspetti inerenti al livello del servizio e alle sue relazioni con la pianificazione e programmazione sovraordinata. E' noto infatti che il tema dei trasporti e dell'intermodalità, per i suoi evidenti effetti in area vasta e in ragione delle competenze di legge, è oggetto di disciplina da parte di strumenti di scala regionale e provinciale.

La previsione in argomento, dunque, non sviluppata nell'ambito delle direttive, non ripresa da obiettivi e strategie di Piano e non conseguendo né da finalità di adeguamento alla pianificazione sovramunicipale, né da studi propedeutici comprovanti il grado di connessione con l'attuale rete infrastrutturale (accessibilità e collegamenti con le direttrici di trasporto), non può al momento ritenersi condivisibile per difetto metodologico nell'applicazione dei criteri localizzativi.

Il Comune, in sede di approvazione, provvederà pertanto alla correzione dei contenuti descrittivi della modifica, stralciando dalla Relazione di variante a pag. 13, l'ultimo periodo."

Pronuncia comunale.

La "Relazione di variante, modifiche da apportare in sede di approvazione", a pag. 3, contiene la riformulazione del testo descrittivo della modifica 9, in accordo alla richiesta di Riserva.

Verifica superamento Riserva.

La Riserva è superata.

"Modifica 12

In corrispondenza di un esistente impianto di trattamento rifiuti e di recupero energetico, si procede a ridefinirne la superficie d'ambito riclassificandola in zona D3 (destinazione vigente: "zona S3 per servizi e attrezzature collettive"). La riclassificazione funzionale si accompagna ad una revisione sostanziale del limite pertinenziale, incrementando l'estensione dell'area di riferimento rispetto a quella attualmente individuata dal Piano in zona S3. La modalità di utilizzo della zona D3 così individuata, risulta commisurata al rapporto di copertura del 20% e limitata dalla presenza in alcune porzioni dell'area, del vincolo di inedificabilità connesso a due depuratori ubicati all'esterno della zona stessa.

Pur a fronte di tali condizionamenti, gli effetti che potrebbero generarsi dalla potenzialità edificatoria-infrastrutturale teorica dell'area (prescindendo pertanto dall'attribuire al lotto una saturazione di fatto, per la già presente attività tecnologica) richiedono comunque di essere analizzati nella premessa di assicurare che la dotazione complessiva dei volumi realizzabili (accresciuta per l'ampliamento della superficie edificabile) non sia tale da incidere negativamente sui fattori alla base dei requisiti di sostenibilità.

La conferma della zona D3 indicata, resta pertanto subordinata all'espletamento da parte del Comune del percorso metodologico di cui all'Allegato A del PURG, con il quale si dovrà comprovare l'assenza di possibili criticità ambientali connesse a forme di inquinamento, a disagi indotti dal traffico, allo scarso livello di accessibilità, a incongruenze con il paesaggio e con le contigue funzioni agricole. All'occorrenza, il Comune provvederà ad integrare il testo delle norme di attuazione."

Pronuncia comunale.

Il perimetro dell'ambito relativo all'esistente impianto di trattamento rifiuti e di recupero energetico (Mistral), viene ricondotto alla configurazione del PRGC vigente, detraendo inoltre da essa le superfici vincolate dal Piano di assetto idrogeologico.

Il Comune rinuncia pertanto all'ampliamento azzonativo indicato in adozione di variante, ritenendo più opportuno demandare a fasi successive l'effettuazione degli approfondimenti finalizzati all'estensione della pertinenza aziendale.

All'art. 26 delle NTA (zona D3), un'integrazione alla normativa afferente l'attività in oggetto prescrive l'obbligo di corredare i futuri progetti di rilevanza urbanistica, di idonee analisi di impatto (inquinanti, traffico meccanico, paesaggio) al fine di comprovare l'assenza di incompatibilità ambientali.

Verifica superamento Riserva.

Con la riduzione apportata al perimetro della pertinenza aziendale, possono dirsi superate le eccezioni istruttorie sollevate sugli effetti che le significative volumetrie in progetto e le ulteriori movimentazioni di veicoli avrebbero potuto generare nell'intorno fisico e funzionale dell'insediamento.

L'effetto urbanistico (pur mai nullo in un cambio di zona che comporti il passaggio da funzioni di servizio, ad usi prettamente produttivi) non denota per il caso in argomento aspetti di conflittualità, grazie anche alla specifica condizione normativa posta dal Comune nei riguardi dei procedimenti che dovessero interessare l'ambito D3/Mistral.

La Riserva è superata.

Pur non espressamente connessi con la verifica di contenuto ex art. 63 bis, LR 5/2007, nel contesto della trattazione, in quanto afferenti per argomento, si ha motivo di accennare ai due pareri emessi dall'Azienda sanitaria e trasmessi al Comune, a riscontro della richiesta inoltrata dalla stessa Amministrazione locale all'interno dell'iter di VAS.

Entrambi gli atti, soffermandosi su alcuni elementi di criticità ambientale (concentrazione di mercurio nelle zone limitrofe all'impianto aziendale), pongono in evidenza aspetti di ordine sanitario e di prevenzione nei riguardi di possibili rischi per la salute. L'ASS indica opportunamente al Comune di escludere nei terreni contermini all'impianto produttivo, la pratica agricola e la presenza di persone.

Sulla posizione dell'ASS, il Comune si esprime in sede di chiusura del procedimento di VAS. In sintesi, la determinazione dell'Amministrazione locale, che non ritiene di poter affidare alla variante n. 45 la risoluzione dei problemi d'uso sollevati dall'Azienda sanitaria, essendo già decorso il periodo di deposito e di consultazione, demanda ad ulteriore variante urbanistica l'introduzione e la regolamentazione sul territorio di

ulteriori limitazioni di destinazione.

"Modifica 14

La nuova soluzione progettuale proposta dal Comune - riduzione del tratto in galleria, diversa modalità nell'attraversamento del borgo Navarons, ridimensionamento della rotatoria – relativa al collegamento stradale tra il ponte sul Tagliamento e la bretella verso la Cimpello-Seqals, rientra nell'ambito di applicazione del Piano regionale delle Infrastrutture di trasporto, della Mobilità delle merci e della Logistica (D.P.Reg. 16.12.2011, n. 300/Pres.). Ai sensi di tale piano, il limite di rispetto per viabilità di primo livello è previsto in ml 40,00 ed applicato secondo le modalità dell'art. 6 dello stesso strumento di settore, diversamente da quanto graficamente introdotto dal Comune in zonizzazione (ml 30,00).

Ferma la necessità di perfezionare le fasce di rispetto, sulla soluzione tecnica individuata dal Comune in sostituzione di quella inserita nella variante n. 19 al PRGC, in sede istruttoria, sentito il Servizio regionale competente, sono emerse alcune incongruenze dal confronto con l'attuale stato della progettazione dell'asse stradale in esame, tuttora in corso da parte della competente struttura amministrativa regionale. Incongruenze che, ad esempio, si riscontrano nel numero delle gallerie artificiali, una sola per la Regione nel tratto stradale più ad est (due invece, quelle riportate dal Comune).

Ai fini del superamento della Riserva, si rende pertanto necessario che il Comune, in accordo con il Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione, verifichi la compatibilità della scelta progettuale proposta nella variante con quanto attualmente in elaborazione presso gli stessi Uffici regionali. La compatibilità suddetta troverà il necessario supporto nel parere che il Comune acquisirà ai sensi dell'art. 166, comma 1, lett. a) della LR 26/2012.

Qualora il Comune non ritenga di operare nella modalità summenzionata o comunque non pervenga alla soluzione sopra prefigurata, la zonizzazione della variante andrà ricondotta alla forma del PRGC vigente.

La nuova classificazione viabilistica introdotta dal Piano regionale delle Infrastrutture, richiede comunque di adattare il testo dell'art. 45 delle norme del PRGC, in particolare al comma 1 (rinviano espressamente al Piano regionale di settore indicato, per quanto attiene la previsione in oggetto) e al comma 4 (riconoscimento come "viabilità di primo livello" e applicazione nella tratta considerata, della fascia di rispetto come da art. 6 del Piano regionale Infrastrutture)."

Pronuncia comunale.

La zonizzazione viene corretta prevedendo il tracciato stradale, per gran parte del suo sviluppo, all'interno di un'unica galleria secondo l'"ultima versione progettuale disponibile". L'azonamento così rivisto, per quanto riguarda il tunnel, "recupera" dunque l'impostazione del piano vigente.

La deliberazione di approvazione della variante da conto espressamente della volontà di riportare la previsione infrastrutturale in argomento, alla soluzione coerente con la programmazione sovraordinata ("Sulla bretella di Barbeano si procede di comune accordo con la Regione").

In risposta alla Riserva, a livello normativo, il Comune introduce variazioni all'art. 45 (Viabilità stradale – fasce di rispetto stradale) per raccordare il PRGC alle disposizioni (classificazione della viabilità e fasce di rispetto) del Piano regionale delle Infrastrutture di trasporto, della Mobilità delle merci e della Logistica.

Il raccordo normativo, oltre a riguardare la tratta stradale oggetto di Riserva, viene esteso dal Comune, oltre alle altre viabilità di primo livello presenti nel territorio comunale, anche alle zone C1 (art. 21), D1 (art. 24), H2a (art. 37), H3 (art. 38), H2c (art. 39) ed SSP (art. 43) a disciplina dei relativi limiti di rispetto.

Verifica superamento Riserva.

La previsione azzonativa (variante di Barbeano) approvata dal Comune risulta ammissibile. Tale può dirsi anche alla luce di una favorevole valutazione pervenuta dalla competente struttura amministrativa regionale, informalmente sentita da questo Ufficio. L'approvazione del Comune è da ritenersi dunque coerente in quanto in linea sia con la programmazione regionale di settore, sia con gli attuali indirizzi tecnici (nell'obiettivo di una soluzione che dovrebbe portare ad una galleria in tratto unico) posti a riferimento dell'attività di progettazione che si sta conducendo nelle sedi regionali competenti.

Diversamente, non può dirsi allo stesso tempo accoglibile l'insieme delle modificazioni introdotte dal Comune alla normativa. La Riserva infatti, partendo dal presupposto che la variante in esame si colloca al livello degli strumenti di pianificazione non aventi valenza generale, bensì con finalità di assestamento puntuale, ha potuto avanzare le proprie eccezioni limitatamente ai contesti localizzativi interessati dalle nuove previsioni. Né può

ritenersi la variante stessa, ottemperante degli obblighi di adeguamento di cui all'art. 6, comma 14, della LR 18/2011.

Inoltre, il Piano regionale delle infrastrutture (all'art. 6 delle relative norme di attuazione), contrariamente a quanto disposto dall'allora PRV, fa dipendere la dimensione delle fasce di rispetto anche dall'eventuale esecutività degli strumenti attuativi previsti, ferma restando peraltro la possibilità di individuare misure di protezione ancora diverse, se autorizzate dall'ente gestore della strada.

Dalle note di controdeduzione che accompagnano la variante, non si hanno elementi a riprova dell'avvenuta analisi conoscitiva, dalla quale pertanto si sarebbero dovute far discendere in maniera differenziata le dimensioni delle fasce di rispetto stradale.

Per tali ragioni, sulla normativa approvata dal Comune si rende necessario disporre sia interventi di adeguamento, sia di ripristino alla forma del piano vigente.

Modifiche da introdurre nella variante.

Norme di attuazione

All'art. 45 (Viabilità stradale – fasce di rispetto stradale):

- al comma 1, la specificazione "delle infrastrutture di trasporto" è soppressa e sostituita con le parole: "della Viabilità (PRV), del Piano regionale delle Infrastrutture di trasporto, della Mobilità delle merci e della Logistica (tratto stradale compreso tra il ponte sul Tagliamento e la bretella di connessione con la Cimpello-Seqals)";

- il contenuto del comma 4 è così sostituito: "Le fasce di rispetto in zona agricola e forestale ai sensi del PRV, sono le seguenti:

viabilità di grande comunicazione (Pian di Pan Gemona)	ml 40,00;
viabilità di interesse regionale (SR 464)	ml 30,00;
viabilità provinciale (SP1 della val D'Arzino, SP22 della val Cosa, SP23 di Tauriano, SP30 delle ripe di Gradisca)	ml 20,00;
viabilità comunale e militare	ml 10,00.

Le fasce di rispetto del tratto stradale compreso tra il ponte sul Tagliamento e la bretella di connessione con la Cimpello-Seqals - viabilità regionale di 1° livello ai sensi del Piano regionale delle Infrastrutture di trasporto, della Mobilità delle merci e della Logistica, misurano ml 40,00, salve le possibilità di riduzione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 delle norme di attuazione del Piano regionale indicato".

Agli articoli 21, 24, 37, 38, 39 e 43, le modifiche introdotte in sede di approvazione in corrispondenza dell'indice "DS" distanza dalle strade, quali adeguamenti al Piano regionale delle infrastrutture, sono soppresse. La disciplina di riferimento è ripristinata come da vigente PRGC.

"Modifica 16

Si amplia la zona B4 lungo via Hermada.

La dimensione e l'ubicazione dell'area ne richiedono l'individuazione come area urbanizzata nella Tav. 4 "Aree edificate ed urbanizzate". "

Pronuncia comunale.

Il perimetro delle aree edificate ed urbanizzate viene esteso, includendo la superficie oggetto dell'ampliamento B4.

Verifica superamento Riserva.

La Riserva è superata.

"Modifica 17

Un lotto in zona E/B viene riclassificato in zona B4.

Stando alla cartografia della variante, pare che lo stesso possa essere utilizzato anche autonomamente, potendo quindi ospitare anche fabbricati non relazionati con la pertinenza della proprietà confinante ad est.

Al Comune si richiede di comprovare la sussistenza dei requisiti di accessibilità diretta, come previsto dall'art. 5, comma 1, del DPGR 126/1995 (Revisione degli standard urbanistici regionali)."

Pronuncia comunale.

I requisiti di accessibilità sussistono poichè la proprietà del lotto in oggetto, risulta essere la stessa del fondo

confinante che si affaccia sulla pubblica via.

Verifica superamento Riserva.

Si prende atto di quanto rappresentato dal Comune in merito al regime di proprietà.

La nuova superficie B4, in continuità con la vigente zona di completamento, può essere pertanto riconosciuta.

La Riserva è superata.

"Modifica 18

Attiene ad alcuni siti sui quali il Comune prevede l'esercizio di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili.

Vi è la necessità che il Comune chiarisca preliminarmente, se tutte le nuove previsioni azzonative proposte riguardino impianti già realizzati o almeno autorizzati nelle sedi competenti.

Qualora l'adottata modifica di zona sia, in tutto o in parte, connessa ad istituire preventivamente sul PRGC la destinazione propria all'insediamento degli impianti produttivi (per poterli quindi autorizzare solo successivamente, ad avvenuta esecutività della variante e pertanto in conformità al Piano), il Comune in sede di approvazione dovrà controdedurre in rapporto ai rilievi e alle eccezioni seguenti, nel quadro del confronto con le norme sovraordinate:

- fra i vari elementi della LR 19/2012 (Norme sull'energia), va ricordato l'art. 6 che attribuisce al Comune competenza ad elaborare il Documento Energetico Comunale (DEC), in applicazione del Piano energetico regionale (art. 5). Nell'ambito del quadro di settore così ridefinito, costituiscono riferimento d'obbligo i criteri di individuazione delle aree non idonee, come indicati nell'Allegato 3 (paragrafi 11 e 12) del decreto ministeriale 10.09.2010 – Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Ad oggi, nelle more del nuovo Piano energetico, non risulta pertanto riconosciuta in capo alle Amministrazioni comunali la facoltà di dimensionare come tetto massimo, la produzione elettrica sui propri territori attraverso la prescrizione di soglie limite per singolo sito.

Ove specificamente apposte in zonizzazione, le soglie massime di produzione andranno pertanto stralciate;

- la localizzazione delle aree destinate agli impianti deve avvenire secondo i criteri del DM 10.09.2010 e nel rispetto dell'art. 13, comma 4, della LR 19/2012 (impianti alimentati da biomasse non collocabili in un raggio inferiore a 2 Km da colture pregiate).

L'applicazione di tale condizione andrà garantita con opportuna integrazione all'art. 27 delle norme di attuazione.

Nell'osservanza al DM 10.09.2010 (v. i "Criteri per l'individuazione di aree non idonee"), emerge quale controindicazione localizzativa, la forte concentrazione di impianti energetici nello stesso ambito territoriale (quale parrebbe essere ad esempio già la "sommatoria" caserme De Gasperi/Zamparo, senza considerare i 3 ha per biomasse a Barbeano), come pure il deciso orientamento ad escludere installazioni in aree della Rete Natura 2000 (peculiarità presente, seppur marginalmente, entro la zona S3/TE della caserma Zamparo, dove insistono anche parti di prato stabile).

Ancora nel settore della salvaguardia naturalistica, da ricordare anche le limitazioni trasformatrici introdotte dalle Misure di conservazione ZSC Magredi di Tauriano (in vigore sino a definizione del Piano di gestione).

La variante in esame, inoltre, nonostante interagisca funzionalmente con le aree di importanza comunitaria, non comprova l'ammissibilità della scelta azzonativa non disponendo al momento della prevista Valutazione di incidenza ex DPR 357/97.

Le scelte di pianificazione effettuate dal Comune non potranno pertanto essere riconfermate in sede di approvazione, se non dopo aver positivamente superato le verifiche e le procedure valutative suindicate;

- infine, in merito alla classificazione di zona ("D3/En") apposta dal Comune nella maggioranza dei casi trattati, va ricordato che per il PURG tale classificazione è da ritenersi indicata e limitata al riconoscimento sul territorio di insediamenti, impianti ed attività produttive esistenti.

Diversamente, ove i lotti risultino ineditificati, la classificazione D3/En dovrà essere sostituita con altra coerente al quadro normativo sovraordinato."

Pronuncia comunale.

La variante in esame non ha prodotto modificazioni all'assetto urbanistico già derivato dall'approvazione della variante non sostanziale n. 42, se non apponendo nelle aree interessate dalla progettazione infrastrutturale, sole diciture indicanti la fonte energetica utilizzata.

Con la variante n. 42, infatti, il Comune "ha preso atto di impianti autorizzati o in itinere, in corso di realizzazione

.....". A tale variante dunque (monotematica e specifica in fatto di individuazione dei siti di produzione energetica), sottolinea il Comune, va fatto rinvio per quanto riguarda i termini di compatibilità delle previsioni tecnologiche con le aree naturali.

All'art. 27 delle presenti NTA, con una tabella inserita in sede di approvazione, il Comune elenca gli impianti già autorizzati con provvedimento della Regione o del Comune. Nell'elenco, non figura il sito della caserma Zamparo di Istrago (energia fotovoltaica).

Sempre all'art. 27, il Comune introduce il nuovo comma 6, a specificazione delle modalità localizzative degli impianti alimentati da biomasse e a richiamo dei contenuti del DM 10.09.2010 (Criteri per l'individuazione di aree non idonee).

Verifica superamento Riserva.

Nei riguardi dei siti produttivi già autorizzati, come distinti nella tabella di cui all'art. 27 delle Norme, possono dirsi superate le eccezioni istruttorie sollevate dalla Riserva.

Per quanto riguarda la modifica relativa all'ambito della caserma Zamparo (rispetto alla più generale destinazione S3 - Servizi di carattere tecnologico o di carattere energetico, del piano vigente, la variante n. 45 ha specificamente contraddistinto e riservato l'area alla sola produzione fotovoltaica), la Riserva sottolineava la necessità di rassicurare nel merito della compatibilità ambientale dei luoghi.

Sul punto, il Comune chiarisce, attraverso il testo della deliberazione consiliare di approvazione della variante, che il procedimento relativo alla precedente variante n. 42 ha già introdotto dei condizionamenti all'eventuale realizzazione di impianti energetici. Si legge, nella deliberazione approvativa della variante n. 45, di prescrizioni dettate nei riguardi della posa di pannelli fotovoltaici a inseguimento, prescrizioni che a livello di NTA si sono poi tradotte (nella variante n. 42) in accorgimenti realizzativi che richiedono, ai fini del risparmio di suolo, l'impegno di superfici già pavimentate.

Il citato riferimento alla tipologia d'impianto "a inseguimento", tuttavia non trova richiamo nel testo delle NTA della variante n. 45; e la mancata osservanza di una caratteristica tecnica come quella suindicata, può rivelarsi non indifferente a fronte di obiettivi di Piano volti proprio a far sì che dall'installazione tecnologica, non si generino conflitti con le aree libere naturali.

Si ritiene quindi necessario introdurre nella variante la suddetta specificazione normativa.

Modifiche da introdurre nella variante.

- Nelle norme di attuazione, al comma 6 dell'art. 44 (Zona S), dopo le parole "..... onde evitare ulteriore utilizzo della risorsa suolo.", è inserito il periodo "Nell'area dell'ex caserma Zamparo l'impianto per la produzione di energia fotovoltaica, sarà del tipo "a inseguimento".

"Modifiche 1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17 e 19

Due delle modifiche considerate (4 e 13), attengono a nuove zone residenziali C in territorio non montano, mentre le altre riguardano estensioni di zone B.

Dalla Relazione di variante, non si apprende di eventuali valutazioni preliminari sul rapporto tra le modifiche azionarie in esame ed eventuali presenze di allevamenti industriali di consistenza superiore a 50 UBA (v. LR 13/2000, art. 6, commi 26 e 26 bis). Il mancato accenno all'argomento lascia pertanto supporre che le nuove previsioni di zonizzazione non siano state oggetto delle suddette verifiche di compatibilità.

Al Comune si richiede pertanto di dimostrare l'assenza di contrasti con la LR 13/2000. Limitatamente alle fattispecie richiamate dalla legge stessa, l'ammissibilità delle previsioni andrà comprovata dal parere favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari."

Pronuncia comunale.

Alcuni stralci azionari intervenuti in sede di approvazione, hanno fatto venir meno, per quei casi, la necessità di provvedere alla verifica richiesta dalla Riserva.

Per la riconfermata modifica 13 (nuova zona C), la distanza significativa dagli allevamenti, nonchè la presenza di un consolidato nucleo insediativo tra essi e l'area interessata dalla variazione, hanno indotto il Comune a non interpellare l'Azienda sanitaria.

Allegato alla variante approvata, è giunto anche il nuovo elaborato grafico di "Verifica della localizzazione delle modifiche introdotte con variante n. 45 in riferimento agli allevamenti industriali - scala 1:10.000 (aprile 2014)". A comprovare la compatibilità sanitaria delle previsioni di cui alle modifiche 8 e 17 (nonchè dell'osservazione n. 8 accolta dal Consiglio comunale), è intervenuto il parere rilasciato dall'ASS n. 6 (prot. 53436 del 13.10.2014)

qui trasmesso dal Comune il 15.10.2014.

Verifica superamento Riserva.

Confrontando le ubicazioni degli allevamenti industriali riportate nella tav. "Verifica della localizzazione delle modifiche introdotte con variante n. 45 in riferimento agli allevamenti industriali", con le modifiche di zona oggetto di Riserva (esclusi ovviamente gli azzonamenti stralciati dal Comune in approvazione), in effetti si condivide con il Comune che al favorevole parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari - ai sensi dell'art. 6, comma 26 bis, della LR 13/2000 – restano subordinate le sole previsioni 8 e 17.

Si tratta di modifiche che hanno riclassificato in zona B4, aree che sul piano vigente sono individuate come Bo ed E/B (della modifica n. 8, fra l'altro, anche la controdeduzione tecnica comunale annotava l'esigenza del parere ASS).

In ragione della favorevole espressione dell'Azienda sanitaria, le scelte azzonative deliberate dal Comune possono dirsi quindi ammissibili.

La Riserva è superata.

"Modifiche alle zone agricole

Le modifiche adottate discendono principalmente dalla riconsiderazione della vigente zona E/B (ambiti misti di interesse agricolo/residenziale).

La variante propone pertanto, in luogo della zona mista, nuove zone E4.pp (di protezione delle superfici libere frammiste ad aree edificate e con funzioni di filtro tra aree agricole ed agglomerati urbani) ed E4.urb (riconoscimento dei fatti edilizi e delle relative pertinenze, marginali al tessuto urbano, caratterizzati da funzioni agricole e da destinazioni residenziali a varia qualità tipologica), unitamente all'estensione della vigente zona E4 a ricomprendere i restanti territori prima ricadenti in zona E/B.

L'introduzione della zona E4.urb si deve alla finalità di favorire il mantenimento dei nuclei rurali attivi e di quelli di una certa consistenza, riconoscendo parallelamente le oggettive potenzialità residenziali.

A livello normativo, rispetto alle modalità attuative vigenti, la modifica introdotta in zonizzazione si circoscrive alle possibilità:

- di avviare in zona E4.urb ristrutturazioni urbanistiche o demolizioni di insediamenti agricoli degradati e obsoleti, destinando alla residenza una quota sino al 50% della superficie utile esistente;*
- sempre in zona E4.urb, di prescindere dal limite volumetrico (sup. coperta esistente x mt 3,00), nel ricavo di spazi residenziali in sostituzione di quelli artigianali-industriali, attraverso interventi di recupero di fabbricati non più in uso.*

Alla classificazione in zona E4.urb (e come tale, da considerarsi pertanto alla sfera funzionale delle zone agricole di PURG) di quelle aree prima individuate come zona E/B (attività rurali frammiste ad usi residenziali, anche da queste ultime svincolati), il Comune non fa tuttavia corrispondere una revisione normativa atta a interpretare gli ambiti in esame sotto altra accezione, ossia ritenendoli maggiormente vocati a perseguire sviluppi nel settore primario, senza "aperture" verso possibili funzioni residenziali se non a sostegno e a complementarietà della pratica agricola.

Nel testo normativo dell'adottato art. 32, il Comune conferma infatti nelle sue linee generali l'impostazione vigente orientata, in ragione della diffusa presenza edilizia anche estranea al modello tipologico rurale, ad accettare forme insediative residenziali seppur nelle sole condizioni e situazioni espressamente dettate in Norma. Fra le possibilità prefigurate, vi sono le ristrutturazioni urbanistiche di complessi non più in uso da parte del comparto agricolo.

Su tale previsione normativa, non graficamente declinata nei suoi ambiti territoriali di applicazione, si ritiene che il Comune in sede di approvazione debba documentare e meglio esplicitare in merito, allo scopo di assicurare che la potenziale insediabilità abitativa non sia tale da incidere con numeri sostanziali sulla capacità teorica del Piano.

Per quanto riguarda la normativa dell'art. 32 nel suo complesso, in particolare sul suo mancato adeguamento alla luce della rinnovata classificazione e finalità di zona, si ritiene che a tale incoerenza il Comune possa sopperire riapponendo (in zonizzazione e in Norma) sui lotti interessati, la classificazione di zona E/B.

Infine, nel rinvio alle zone agricole effettuato al comma 1 dell'art. 55 ("Contiguità fra aree residenziali e aree a destinazione agricola"), le sottozone E4 andranno richiamate analogamente alla classificazione riportata in zonizzazione."

Pronuncia comunale.

La perimetrazione delle zone E4.urb è il frutto di indagini dettagliate e di sopralluoghi puntuali e circostanziati, attraverso i quali si è ponderata la natura dell'insediamento (rurale o periurbano) e delle pertinenze coinvolte. Tale stato di fatto corrisponde a un tessuto insediativo vitale che necessita di un riconoscimento per consentire la fisiologica manutenzione, trasformazione e adeguamento dell'esistente.

Si tratta di nuclei familiari radicati e non di imprenditori orientati allo sviluppo immobiliare. Pertanto, da tali zone non può scaturire un'insediabilità aggiuntiva, ma semplicemente la "sistemazione" delle famiglie presenti. La stima indica infatti la possibilità di ottenere solo una ventina di nuovi alloggi.

Il Comune condivide la tesi rappresentata dalla Riserva secondo cui alla modifica da zona E/B in zona E4.urb, non corrisponderebbe un idoneo adeguamento normativo, che dovrebbe infatti maggiormente orientarsi a limitare ulteriori possibili funzioni residenziali in zona E, se non quelle a sostegno e a complementarietà della pratica agricola. Il Comune ripristina quindi la classificazione di zona E/B, sulle aree che in sede di adozione erano state classificate in zona E4.urb.

L'art. 32 delle Norme viene riproposto precisando peraltro che ristrutturazioni e conversioni verso usi residenziali potranno riguardare edifici rurali obsoleti, rappresentati da fienili, depositi attrezzi, piccole stalle a dimensione familiare, per non oltre il 50% della superficie coperta esistente.

Il testo dell'art. 55 risulta coordinato con le sottoclassificazioni di zona E presenti in zonizzazione.

Verifica superamento Riserva.

La ridefinizione azzonativa e le modifiche normative apportate in sede di approvazione, rispondono alle richieste regionali formulate in fase istruttoria.

La Riserva è superata.

"Riserva 2 (norme di attuazione – artt. 2, 57 e 59)

.....

Art. 2 *Elaborati del PRGC*

Nelle "Tavole grafiche" costituenti il PRGC, il richiamato "Piano strutturale con indicazione dei perimetri flessibili" (elab. n. 9), andrà aggiornato nella denominazione di Piano struttura

Art. 57 *ARIA n. 7 – fiume Meduna*

Al comma 2, le parole "(PTRP con contenuti di tutela paesistica e ambientale volti alla valorizzazione del territorio)" vanno soppresse. Il piano territoriale regionale particolareggiato, infatti, non rientra più fra gli strumenti di pianificazione previsti dalla vigente legislazione regionale.

Art. 59 *Commercio al dettaglio/Piano del commercio/Superfici di vendita*

L'articolo verte su aspetti procedurali e programmatori dell'attività commerciale, rinviando, ai fini delle modalità di gestione delle strutture di vendita, alle norme legislative del settore e al relativo piano comunale già operante.

Completa il contenuto dell'articolo, una tabella riepilogativa che coerentemente alla LR 29/2005 richiama a seconda dei casi, l'applicazione dei Criteri autorizzativi o del Piano comunale di settore.

Non vi sono quindi all'interno dell'articolo in esame, elementi di regolamentazione propri degli interventi ammessi nelle zone omogenee del PRGC, nulla aggiungendo pertanto a quanto già disposto sotto il profilo attuativo negli articoli del piano regolatore che attengono a funzioni commerciali.

Si ritiene pertanto sussistano i presupposti per richiedere al Comune lo stralcio dell'articolo normativo in oggetto."

Pronuncia comunale.

Si accoglie integralmente la Riserva e si adeguano le norme.

L'art. 2 viene coordinato con le denominazioni degli elaborati del PRGC, nell'art. 57 si escludono i richiami al PTRP, l'art. 59 viene soppeso.

Verifica superamento Riserva.

La Riserva è superata.

"Riserva 3 (Piano struttura)

- La tavola del "Piano struttura" dovrà essere modificata in relazione agli adeguamenti richiesti alla zonizzazione

nell'ambito della Riserva 1.

- ... andrà migliorato il grado di coerenza e di correlazione funzionale tra la presente variante e la vigente Tav. 8 degli obiettivi e strategie, intervenendo su quest'ultima a raccordo e a miglior supporto delle modifiche azzonative che il Comune approverà con la presente variante n. 45.

E' noto che in questa fase del procedimento di verifica (successiva all'adozione), affinché gli interventi summenzionati possano trovare ammissibilità senza dover essere preventivamente riadattati, non potranno che rappresentare per l'impianto strutturale vigente, semplice elemento di "specificazione", di "precisazione", di "integrazione non sostanziale", etc. Da essi pertanto non potranno derivare fattori significativi di incidenza sull'insieme degli attuali obiettivi e strategie del PRGC.

Si tratta quindi di limitare e circoscrivere l'adattamento della Tav. 8 (nelle parti grafiche e in quelle scritte) per effetto della zonizzazione che la variante approverà al riguardo delle modifiche 4, 12 e 13.

- Infine, ad ulteriore coordinamento dei vari elementi del PRGC, per la vigente "Relazione sulla flessibilità" (rif. variante n. 19), si richiede l'adeguamento nella parte introduttiva del testo, per escludere il richiamo ai "perimetri flessibili" non più applicati."

Pronuncia comunale.

Si adeguano il Piano struttura (come da richiesta al 1° alinea del testo della Riserva) e la Relazione di flessibilità (3° alinea della Riserva).

Rispetto al rilievo istruttorio che sottolinea l'esigenza di un miglior raccordo tra le modifiche 4, 12 e 13 di variante e la vigente Tav. 8 ("OBIETTIVI E STRATEGIE"), il Comune controdeduce evidenziando che la Tavola richiamata costituisce elaborato documentale della variante n. 19 (variante generale, aprile 2000), avente finalità descrittive dei criteri informativi dell'originale PRGC. La Tav. 8 deve pertanto ritenersi rapportata alle condizioni socioeconomiche del periodo di elaborazione.

L'adozione della variante n. 45 è invece avvenuta allo scopo di razionalizzare alcuni aspetti dell'assetto e di dare risposta ad esigenze che si sono palesate di recente; le risorse a ciò destinate, peraltro, si relazionano ad obiettivi di tal soglia e non mirati a ridefinire complessivamente l'ossatura strategica dello strumento.

L'Amministrazione comunale ritiene pertanto che la sede per poter dar corso ad una revisione complessiva degli obiettivi e delle strategie di Piano, sia quella dell'eventuale nuova variante generale.

Il Comune, a conclusione della propria controdeduzione, infine non esclude che il richiamo alla Tav. 8 effettuato in Riserva, possa in realtà trattarsi di un refuso: se l'esatto riferimento fosse invece da individuarsi nella Tav. 9 (piano struttura), le eccezioni istruttorie sollevate dalla Riserva sarebbero da intendersi superate attraverso le modifiche grafiche apportate in approvazione.

Verifica superamento Riserva.

Sugli aspetti che attengono il rapporto tra il livello progettuale del piano e gli obiettivi-strategie posti alla base dello stesso, si conferma la Tav. 8 come oggetto dell'espresso richiamo della Riserva.

Con la formulazione di quest'ultima, infatti, si era inteso porre l'attenzione sull'esigenza che il PRGC (piano struttura e zonizzazione) ritrovasse costantemente le ragioni delle proprie previsioni in quelli che ancor oggi appaiono gli elementi portanti dell'organizzazione del territorio.

Seppur ad altro livello, va ricordato anche che gli obiettivi-strategie costituiscono strumento di raffronto nell'ambito della valutazione di ammissibilità di eventuali osservazioni e opposizioni inoltrabili al Piano.

Ecco perché la Riserva, nella presunzione che la Tav. 8 "Obiettivi e strategie", alla luce delle nuove scelte azzonative delle modifiche 4, 12 e 13, potesse denunciare limiti sotto l'aspetto della congruità interna del Piano, ha ritenuto di richiedere alcuni adattamenti (nella sostanza, nulla più che "specificazioni") proprio a supporto delle novità introdotte dalla variante n. 45. Adattamenti che per l'intervenuta (in sede di approvazione) riduzione del perimetro della pertinenza dell'azienda Mistral, si sarebbero quindi dovuti rivolgere solo ai due ambiti di espansione residenziale, di via Ostolide e di Navarons.

Dalla controdeduzione comunale però, che riporta le scelte di variante a decisioni finalizzate solo a razionalizzare alcuni aspetti predeterminati e a soddisfare talune esigenze manifestatesi di recente, emergono chiare indicazioni interpretative non solo del peso attribuito dal Consiglio comunale all'estensione delle modifiche deliberate (effetti, pare di capire, non significativi nei confronti degli equilibri territoriali), ma anche alle funzioni ivi introdotte che, evidentemente non considerate tali da rivedere o rimettere in discussione gli assi portanti del piano (centri, ambiti, nodi, etc.), non richiedono in questo momento alcun intervento di adeguamento alla scala territoriale, quindi né agli "Elementi strutturali", né agli "Obiettivi e Strategie" della Tav. 8.

Della posizione rappresentata dal Comune in ordine al ruolo minimale conferito alle proprie scelte territoriali, si prende atto; le previsioni delle modifiche 4 e 13 sono quindi assunte nell'assenza di correlazione strutturale con gli elementi della Tav. 8.

Si ritiene comunque di sottolineare che ad avviso di questo Ufficio l'accettabilità di una tale concezione nei riguardi di decisioni territoriali che, almeno per una più esaustiva ed integrata rappresentazione del settore residenziale, parrebbero invece da contemplarsi fra gli oggetti della Tav. 8, va vista nella stretta relazione (e limitazione) con gli elementi generali del PRGC di Spilimbergo, che ancora in uso secondo l'impostazione di lavoro della fine degli anni '90, non sempre interpreta il livello strutturale come sistema complesso nelle sue due componenti (la Struttura; gli Obiettivi-Strategie), ma, per talune variazioni di assetto, ritiene sufficiente ed idoneo operare le preliminari verifiche di coerenza rispetto alla sola Tavola di Piano Struttura. Tavola che a parere del Comune, pesati i casi di specie, risulterebbe evidentemente in grado di rispondere contestualmente sia sotto il profilo localizzativo, sia nel merito della congruenza strategica.

Anche per superare ed aggiornare tale impostazione di Piano, dunque, oltretutto nei propositi di adeguamento sottolineati dal Comune in controdeduzione ("*... revisione generale della Tav. 8 ... nel corso di un'eventuale variante generale che affronti complessivamente l'assetto del sistema insediativo spilimberghese.*"), si rappresenta l'esigenza di pervenire nell'ambito di prossime varianti ad una maggiore integrazione e corrispondenza degli elementi che andranno a comporre l'ossatura del nuovo PRGC, dovendo conferire agli stessi un ruolo di riferimento integrato e sinergico.

La Riserva è superata.

B) Osservazioni/opposizioni

Alla variante sono pervenute quindici osservazioni/opposizioni. Di esse, dieci sono state accolte, totalmente o parzialmente.

La verifica istruttoria di competenza (art. 63 bis, comma 17, della LR 5/2007) ha rilevato conflitti limitatamente a quanto segue:

- osservazione proposta dall'UTC (auto-osservazione F)

Dall'accoglimento consiliare, deriva per il PRGC una nuova previsione inerente una strada esistente "*coerentemente con l'assetto dello stato di fatto*".

In allegato alla variante non vi sono gli estratti grafici attestanti l'intervenuta modifica di zonizzazione. Dalla documentazione catastale e ortofotografica pervenuta, risulta comunque possibile cogliere l'ambito territoriale sul quale la nuova destinazione di zona andrebbe a ricadere. Si tratta di un ambito non oggetto delle previsioni di variante, sul quale peraltro si andrebbero ad istituire nuove fasce di rispetto stradale.

Per l'indisponibilità dell'aggiornamento azzonativo, ma soprattutto per l'estraneità ai contenuti progettuali adottati, non vi sono pertanto le condizioni per l'esecutività dell'accoglimento comunale.

E' confermato il PRGC vigente.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

che l'esecutività della deliberazione consiliare n. 44 del 17.07.2014 del Comune di Spilimbergo, con cui si è approvata la variante n. 45 al Piano regolatore generale comunale, possa essere confermata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, con l'introduzione delle modifiche indicate al precedente ESAME ISTRUTTORIO.

F.to dott.ssa Magda Uliana

VISTO: IL PRESIDENTE